



Istituto Comprensivo "Castellana S. – Polizzi G."

con aggregazione dei plessi del comune di Alimena

Rione Frazzucchi, snc – Tel. 0921562586

90020 Castellana Sicula (PA)

e-mail: paic820003@istruzione.it PEC: paic820003@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.ic-castellanapolizzi.edu.it

CODICE FISCALE: 96021870827 C.U.U.: UFKLPE

AI GENITORI
SCUOLA PRIMARIA,
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AI DOCENTI
SCUOLA PRIMARIA,
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AI DOCENTI REFERENTI
PER LA DISPERSIONE
AGLI ATTI
AL SITO WEB
e p.c. AL DSGA

Oggetto: osservanza obbligo scolastico e giustificazioni delle assenze.

L'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) con nota prot. n. 45543 del 12/09/2025, che si allega, avente ad oggetto: *"Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. "Decreto Caivano", convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Elusione dell'obbligo scolastico – Valutazione delle giustificazioni delle assenze"*, ha diramato delle precisazioni sulla natura e validità delle giustificazioni delle assenze affinché non diventino strumenti elusivi dell'obbligo scolastico.

In particolare, la citata nota, per prima cosa, ricorda che:

- il Dirigente scolastico ha il compito di vigilare attentamente sulla frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione;
- "sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici

giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi”;

“in tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza”;

“In ogni caso, si configura elusione dell’obbligo di istruzione quando lo studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi”.

Successivamente, la nota si sofferma sulla natura e tempestività delle giustificazioni presentate dai genitori affinché possano essere considerate ammissibili:

“Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati”.

“Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo”.

“È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo”;

“non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d’ansia o problematiche psicologiche non certificati o “motivi di famiglia” non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell’ambito degli “impedimenti gravi” richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell’accertamento dell’elusione dell’obbligo scolastico”.

Si porta a conoscenza, inoltre, che a far data da Lunedì 22 Settembre p.v., i genitori giustificheranno le assenze dei propri figli utilizzando ESCLUSIVAMENTE la funzione presente nel Registro Elettronico.

Castellana Sicula 17/09/2025

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa DI GANGI M.GRAZIA



Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse da:
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa DI GANGI MARIA GRAZIA
18/09/2025 12:11:11